

Pubblicato il 30/09/2019

N. 00742/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00538/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 538 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Star Work Sky di Giovanni Subrero & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Baroli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Heliwest s.r.l., rappresentata e difeso dall'avvocato Stefano Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

degli atti della gara europea a procedura aperta per l'affidamento servizio aereo di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e l'espletamento di altri compiti di istituto sul territorio della Regione Liguria, segnatamente nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione della società Heliwest s.r.l. ed hanno disposto l'aggiudicazione in suo favore.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Sentite sul punto le parti costituite;

Rilevato che con il ricorso in epigrafe la società Star Work Sky di Giovanni Subrero & C. s.a.s., seconda classificata in gara con due soli concorrenti ammessi, ha impugnato gli atti relativi alla gara europea a procedura aperta indetta dalla Regione Liguria per l'affidamento del servizio aereo di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e l'espletamento di altri compiti di istituto sul territorio della Regione Liguria;

Considerato che, con un unico motivo di ricorso, lamenta la mancata esclusione dell'aggiudicataria Heliwest s.r.l. ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis) ed f-bis) del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 75 DPR n. 445/2000: in particolare, premesso che le concorrenti hanno entrambe offerto per l'esecuzione del servizio elicotteri di marca

Airbus modello AS350B3E con motore Safran Arriel 2D, deduce che Heliwest avrebbe falsamente dichiarato un valore di maggior potenza dei motori Safran Arriel 2D pari a 952 HP, in luogo degli 860 HP risultanti dai documenti tecnici del costruttore (“flight manuals”), così indebitamente lucrando il relativo punteggio tecnico per il parametro R1 (pari a 14 punti, contro i 5,46 punti assegnati alla ricorrente);

Considerato che il capitolato speciale d'appalto così dispone: “ART. 5 – CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEGLI ELICOTTERI 1. Tutti gli elicotteri messi a disposizione per il servizio devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minimali: a. Potenza del motore non inferiore a 800 hp (Horse Power)”;

Considerato che l'art. 18 del disciplinare di gara così dispone: “R1. Maggiore potenza dei motori degli elicotteri offerti. La potenza di ciascuno dei quattro elicotteri richiesti deve essere superiore al valore minimo di 800 hp (Horse power) vedi art. 5 punto a del CSA. Viene calcolata la somma della potenza dei motori dei 4 elicotteri offerti”. All'offerta con la maggiore potenza totale dei motori sono assegnati KR1 = 14 (quattordici) punti”;

Considerato che la disciplina di gara, richiamando le “caratteristiche e prestazioni degli elicotteri” (art. 5 CSA) e la “potenza di ciascuno dei quattro elicotteri richiesti” (art. 18 punto R1 del disciplinare di gara) contiene un implicito, ma chiaro riferimento alla potenza effettiva od installata del motore, utilizzabile nella configurazione offerta, come risultante dal manuale di volo dell'elicottero;

Considerato che tale interpretazione è la più conforme all'interesse pubblico perseguito con la gara in questione (trasporto di materiale e persone per le attività di antincendio boschivo e di protezione civile); Considerato che la relativa dichiarazione di Heliwest s.r.l., che ha fatto riferimento alla maggiore potenza del motore al banco di prova, se non può dirsi oggettivamente falsa, può però ritenersi senz'altro fuorviante, e suscettibile di influenzare le decisioni sulla selezione in relazione al parametro di valutazione R1, nonché il corretto svolgimento della procedura di selezione;

Considerato che l'attitudine dell'informazione fuorviante di influenzare indebitamente le decisioni dell'amministrazione sulla selezione, attenendo ad una tipica causa di esclusione dalla procedura (art. 80 comma 5 lett. c-bis D. Lgs. n. 50/2016), dev'essere valutata in astratto - implicando un immediato vantaggio per la ricorrente -, e non richiede la così detta prova di resistenza (cfr. T.A.R. Piemonte, I, 4.1.2019, n. 19);

Considerato che, trattandosi di dati tecnici da dichiararsi da parte di un operatore professionale del settore, può ritenersi che l'informazione, di carattere obiettivamente fuorviante, sia stata fornita, se non per dolo, quantomeno per negligenza professionale (cfr. art. 1176 comma 2 cod. civ.), donde il ricorrere della causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba ritenersi fondato, e che le spese di giudizio – che sono liquidate in dispositivo – debbano seguire come di regola la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna la Regione Liguria ed Heliwest s.r.l., in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Angelo Vitali

IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO